



Consiglio regionale della Calabria

XIII LEGISLATURA

8^a Seduta

Lunedì 30 marzo 2026

Deliberazione n. 61 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Interventi in materia di pianificazione e programmazione del sistema di finanziamento del diritto allo studio universitario mediante modifiche della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria).

Presidente: Salvatore Cirillo

Consigliere - Questore: Luciana De Francesco

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 28, assenti 3.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i 4 articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 9/13^a nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito - presenti e votanti 28, a favore 28 -, ne proclama il risultato -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Cirillo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE: f.to De Francesco

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 1 aprile 2026

IL SEGRETARIO
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 61 del 30 marzo 2026

XIII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTERVENTI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA
DI FINANZIAMENTO DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO MEDIANTE
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 2001, N. 34 (NORME PER
L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO IN CALABRIA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 marzo 2026.

Reggio Calabria, 1 aprile 2026

IL PRESIDENTE
(Salvatore Cirillo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La gestione del Diritto allo Studio Universitario (DSU) può seguire due modelli organizzativi principali. Il primo prevede l'erogazione diretta degli interventi da parte di apposite Aziende Regionali per il DSU; il secondo, adottato in Regione Calabria, affida la gestione direttamente ai soggetti attuatori: gli Atenei. In Calabria, quindi, sono le Università stesse – attraverso le rispettive articolazioni per il DSU – a curare l'esecuzione degli interventi, in conformità al quadro normativo nazionale di riferimento (D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68). Tale decreto legislativo, emanato in attuazione dell'art. 34 della Costituzione, ha ridisegnato la materia del diritto allo studio universitario, fissando i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e i criteri generali di finanziamento. In particolare, l'art. 18 del D.lgs. 68/2012 definisce il sistema di finanziamento del DSU, stabilendo che il fabbisogno finanziario per garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo degli studenti idonei viene coperto da tre fonti: (a) Fondo Integrativo Statale (FIS); (b) gettito della Tassa regionale per il DSU; (c) risorse proprie regionali (almeno il 40% dell'assegnazione statale). Il successivo art. 7, comma 7 del medesimo decreto prevede inoltre che, con decreto del Ministro dell'Università di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, siano definiti i requisiti di eleggibilità alle borse di studio e i criteri di riparto del FIS tra le Regioni, decreto da aggiornare con cadenza triennale. Proprio in attuazione di tale disposizione, è stato emanato da ultimo il Decreto Interministeriale n. 1420 del 4 settembre 2024, che ha aggiornato la determinazione dei fabbisogni finanziari regionali (complessivi e "netti") e definito i criteri di riparto del Fondo Integrativo Statale per le borse di studio negli anni 2024 e 2025. Va sottolineato che la quantificazione dei fabbisogni in questione è operata sulla base di dati storici (ad esempio il calcolo nazionale del 2017 era basato su dati del 2013/14-2014/15), il che può comportare una sottostima delle risorse effettivamente necessarie ad assicurare la copertura integrale di tutti gli studenti idonei.

Gli interventi per il Diritto allo Studio in Calabria sono finanziati da una pluralità di risorse, che possono essere così riepilogate: a) Trasferimenti regionali ordinari (L.R. 34/2001) – Fondi regionali dedicati al DSU, assegnati annualmente dalla Regione Calabria agli Atenei (al netto dei costi di gestione amministrativa degli enti erogatori locali); b) Tassa regionale per il DSU – Entrate derivanti dal



Consiglio regionale della Calabria

gettito della tassa regionale sul diritto allo studio universitario, istituita dalla legge n. 549/1995 e rideterminata annualmente dalla Regione entro limiti fissati per legge nazionale; c) Fondo Integrativo Statale (FIS) - Finanziamento statale integrativo per la concessione di borse di studio, assegnato annualmente alla Regione Calabria dallo Stato in proporzione al fabbisogno finanziario regionale. Il riparto del FIS tra le Regioni avviene secondo criteri stabiliti a livello centrale (ai sensi dell'art. 7, co. 7, D.lgs. 68/2012) e aggiornati periodicamente mediante decreti interministeriali; d) Altri contributi specifici non consolidati - Eventuali risorse aggiuntive straordinarie, di provenienza regionale o statale, destinate al DSU (ad es. fondi ministeriali speciali o cofinanziamenti occasionali).

È opportuno chiarire il meccanismo di finanziamento sotteso al FIS e al cofinanziamento regionale, in relazione ai concetti di fabbisogno finanziario complessivo e fabbisogno finanziario netto. Il fabbisogno finanziario complessivo di una Regione rappresenta l'ammontare di risorse necessario a garantire gli interventi e servizi di DSU (borse di studio in denaro, servizi abitativi, trasporto, ristorazione, accesso alla cultura, etc.) a tutti gli studenti universitari idonei, sulla base di costi standard per studente. Da tale importo complessivo va detratto il gettito della tassa regionale sul DSU, che costituisce una fonte propria vincolata: si ottiene così il fabbisogno finanziario "netto" della Regione, ossia la quota di fabbisogno non coperta da entrate proprie da tassa. In base alla normativa vigente, questo fabbisogno netto deve essere finanziato congiuntamente dallo Stato e dalla Regione: il FIS copre mediamente il 71,43% del fabbisogno netto, mentre la restante quota (28,57%) grava sulle risorse regionali. Tale proporzione discende dall'obbligo per le Regioni di contribuire con fondi propri in misura pari ad almeno il 40% dell'assegnazione statale di FIS. In altre parole, a fronte di 100 euro di fabbisogno netto, circa 71,4 euro provengono dal FIS e i rimanenti 28,6 (equivalenti al 40% di 71,4) devono essere garantiti da risorse proprie della Regione.

Negli ultimi anni, accanto alle fonti ordinarie sopra elencate, la Calabria ha fatto ricorso anche a finanziamenti europei e nazionali straordinari per sostenere il DSU. Nel precedente ciclo di programmazione comunitaria, ad esempio, sono state impiegate risorse del POR Calabria FSE 2014/2020 - Azione 10.5.2 "Borse di Studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi studenti con disabilità" - nonché fondi PAC (Piani di Azione e Coesione) per assicurare il finanziamento delle borse di studio universitarie. Si



Consiglio regionale della Calabria

tratta di un modello non strutturale, basato su risorse programmate a termine, che, se da un lato ha contribuito ad aumentare temporaneamente la platea di finanziamenti disponibili, dall'altro si è rivelato inefficace ed inefficiente rispetto all'obiettivo prioritario di garantire la copertura totale delle borse di studio entro l'inizio dell'anno accademico di riferimento.

L'analisi delle ultime programmazioni finanziarie regionali evidenzia alcune criticità di fondo. L'insufficiente allocazione originaria nelle precedenti programmazioni del POR ha reso necessarie molteplici variazioni e rifinanziamenti in corso d'opera, spesso nel corso dello stesso anno solare, per poter conseguire alla fine la copertura del 100% delle borse di studio degli studenti idonei. Tali variazioni in corsa, sebbene abbiano contribuito in maniera determinante ad evitare il definitivo verificarsi di "idonei non beneficiari" (come infra definito), non hanno tuttavia permesso un'erogazione tempestiva dei benefici spettanti ai destinatari finali. È infatti innegabile che, per la natura stessa degli interventi in materia di diritto allo studio universitario, sia fondamentale corrispondere le borse di studio e attivare i servizi connessi a ridosso dell'inizio dell'anno accademico: solo garantendo le risorse in tempo utile, infatti, gli studenti – specialmente quelli provenienti da famiglie economicamente svantaggiate – possono intraprendere il loro percorso universitario con la necessaria serenità. Si pensi, a titolo esemplificativo, al cruciale problema della residenzialità per gli studenti fuori sede (che richiede la disponibilità di posti alloggio o contributi affitto sin dall'autunno), oppure alle esigenze di trasporto per gli studenti pendolari e, trasversalmente, all'acquisto di materiale didattico e altri strumenti di supporto allo studio. Una dilatazione eccessiva dell'intervallo tra l'inizio dell'anno accademico e l'erogazione delle borse di studio vanifica in parte la funzione stessa di tali interventi, che è quella di rimuovere gli ostacoli economici all'accesso e alla frequenza dell'istruzione universitaria.

Va inoltre considerata la tempistica di erogazione del FIS da parte dello Stato: generalmente una quota di acconto del Fondo integrativo viene resa disponibile tra giugno e luglio di ogni anno (in base a decreti direttoriali ministeriali che attribuiscono anticipazioni alle Regioni), mentre il saldo finale delle risorse statali giunge negli ultimi mesi dell'anno (spesso a novembre-dicembre). Questa calendarizzazione – legata ai tempi tecnici di riparto del fondo a seguito del monitoraggio degli idonei e delle risorse regionali disponibili – comporta che,



Consiglio regionale della Calabria

senza un'adeguata programmazione finanziaria preventiva da parte della Regione, i beneficiari rischiano di percepire in ritardo le somme loro spettanti. In Calabria, l'assenza di stanziamenti regionali "propri" ex ante sufficienti ad anticipare la copertura totale delle borse ha prodotto situazioni in cui sono stati gli stessi Atenei a doversi far carico temporaneamente di anticipare fondi per garantire, seppur posticipatamente, il raggiungimento del 100% di copertura.

Emblematici in tal senso sono stati gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022: in quel biennio, prima che la Regione intervenisse ad integrare la dotazione finanziaria (anche grazie all'ampliamento della richiamata Azione 10.5.2 del POR Calabria per circa €4,25 milioni destinati all'a.a. 2020/21), le Università calabresi sono state costrette a far riemergere la figura - ritenuta ormai inaccettabile - del c.d. idoneo non beneficiario.

Per "idoneo non beneficiario" si intende lo studente che, pur risultando idoneo secondo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, non percepisce la borsa di studio (o la componente in denaro della stessa) a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili. In altre parole, sono studenti che avrebbero pienamente diritto al beneficio secondo le regole nazionali (indicatori economici e di merito rientranti nelle soglie di eleggibilità, iscrizione in corso, ecc.), ma ne vengono esclusi non per una loro mancanza, bensì per una carenza di risorse finanziarie del sistema. L'esistenza anche episodica di questa figura rappresenta una grave falla nel welfare studentesco regionale, oltre a costituire un forte elemento di discredito e perdita di attrattività per il sistema universitario calabrese. Uno scarso investimento locale nel diritto allo studio lancia infatti un messaggio scoraggiante alle giovani generazioni di studenti, i quali potrebbero essere indotti a migrare verso altre regioni per ottenere quei medesimi benefici che - a parità di requisiti - altrove sono garantiti e in Calabria no. Considerato che i criteri di eleggibilità alle borse di studio universitarie (limiti di reddito e merito) sono fissati a livello nazionale, se la Calabria non è in grado di finanziare tutte le borse per gli idonei, i nostri studenti "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi" rischiano di vedere violato il diritto sancito dall'art. 34 Cost., dovendosi iscrivere in atenei di altre regioni per vedersi riconosciuto ciò di cui avrebbero diritto anche qui.

In questo quadro allarmante, si aggiunge la difficoltà per i Consigli di amministrazione degli Atenei calabresi nel reperire risorse proprie da destinare al DSU in situazione di emergenza. Le Università operano infatti in un contesto



Consiglio regionale della Calabria

di finanze autonome già ristrette e vincolate: il quadro normativo statale vigente, pur assegnando loro l'obbligo di garantire i LEP del diritto allo studio, non prevede meccanismi compensativi di perequazione in grado di colmare le differenze territoriali (ad esempio tra regioni più ricche e regioni più povere) né stanziare risorse statali ordinarie sufficienti a coprire integralmente il fabbisogno (lo stesso FIS, come visto, copre circa il 71% del fabbisogno netto, lasciando un significativo onere a carico delle Regioni). In definitiva, il sistema attuale scarica sulle Regioni - e sulle rispettive università e agenzie per il DSU - la responsabilità di rendere effettivo il diritto costituzionale allo studio (art. 34 Cost.), senza considerare che non tutte le regioni dispongono di basi economiche e sociali adeguate. Gli Atenei calabresi, in particolare, operano in un tessuto economico regionale meno capace di assicurare sostegno finanziario attraverso partner privati o enti locali, a differenza di quanto avviene in contesti più ricchi del Paese. Tali difficoltà, strutturali e sistemiche, rischiano di diventare insormontabili se non interviene un forte e chiaro impegno della Regione Calabria in termini di programmazione finanziaria e di stabilizzazione normativa del cofinanziamento regionale al DSU.

Al fine di garantire la piena attivazione del meccanismo di cofinanziamento statale e l'accesso alle quote premiali previste in sede di riparto del Fondo Integrativo Statale, si rende necessario prevedere in via strutturale un livello minimo di contribuzione regionale non inferiore al 40% dell'assegnazione statale di riferimento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La formalizzazione di tale impegno mediante provvedimento legislativo costituisce, pertanto, condizione essenziale per l'ottimizzazione del concorso finanziario statale e per la piena valorizzazione delle risorse disponibili in ambito nazionale.

Per tutte le ragioni sopra esposte, appare necessario superare l'approccio emergenziale sinora adottato, fatto di interventi finanziari non consolidati, integrati in corso d'anno e fondati su fonti straordinarie. In altri termini, quello che finora è stato un intervento regionale saltuario e privo di scadenze definite deve trasformarsi in un impegno pluriennale pianificato, sancito per legge, volto a garantire l'impegno della Regione a perseguire l'obiettivo della copertura totale delle borse di studio universitarie spettanti agli studenti idonei, sulla base delle risorse disponibili. Solo un intervento normativo organico può infatti mettere il sistema universitario calabrese nelle condizioni di programmare e



Consiglio regionale della Calabria

gestire con certezza le risorse per il DSU, evitando il ripetersi di ritardi e assicurando ex ante la piena tutela del diritto allo studio.

La presente legge regionale si propone di perseguire l'obiettivo della copertura totale delle borse di studio in favore degli studenti universitari idonei sin dall'inizio di ciascun anno accademico, quale integrazione organica delle risorse statali (Fondo Integrativo Statale) e vincolate (gettito della tassa regionale sul diritto allo studio). A tal fine, si prevede l'adozione di un sistema procedurale fondato su scadenze e modalità attuative dei trasferimenti finanziari, che saranno definite direttamente nella presente legge, al fine di garantire certezza nei tempi di assegnazione e liquidazione delle risorse agli Atenei. Tale previsione risponde all'esigenza di superare la prassi di trasferimenti discontinui e incerti, e di assicurare la piena sincronizzazione dei flussi finanziari con il calendario accademico. Il nuovo impianto normativo intende quindi porre le basi per una programmazione strutturata, tempestiva e coordinata degli interventi in materia di DSU, in grado di garantire condizioni di effettiva uguaglianza per gli studenti calabresi e di dare concreta attuazione all'articolo 34 della Costituzione, secondo cui "i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi".

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né determina effetti incrementali sulla programmazione finanziaria regionale, in quanto si configura come intervento a saldo invariato. Le misure previste sono infatti volte a stabilizzare sul piano normativo un indirizzo già perseguito negli ultimi esercizi mediante l'impiego di risorse nazionali e, in particolare, di risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei principi contabili. La legge non introduce obbligazioni di spesa ulteriori rispetto alle disponibilità programmate, ma definisce un quadro stabile di riferimento per l'allocazione delle risorse, con l'effetto di rafforzare la certezza programmatica e la coerenza tra fabbisogni, fonti di finanziamento e tempistiche di erogazione.



Consiglio regionale della Calabria

Infatti, le risorse disponibili da destinare alle “Borse di studio” per il triennio 2026/2028, sono costituite dai fondi comunitari del PR Calabria FESR FSE + 2021/2027 – Priorità 4GIOV – Obiettivo specifico 4.6 – Azione 4.ff.1 nonché dalle somme allocate alla Missione 04, Programma 07 del bilancio di previsione 2026–2028 pari ad euro 5.500.000,00 per l’anno 2026 e ad euro 4.500.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028. La disciplina assume, altresì, natura di atto di indirizzo nei confronti della Giunta regionale affinché, in sede di programmazione delle risorse nazionali e comunitarie e nell’ambito degli strumenti di bilancio annuali e pluriennali, siano previsti stanziamenti adeguati e coerenti con i fabbisogni rilevati, al fine di perseguire l’obiettivo della copertura totale delle borse di studio universitarie in favore degli studenti idonei, compatibilmente con le risorse disponibili.

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	(Modifiche all’art. 17 della Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 34) – Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale finalizzata a garantire certezze circa la tempestività dell’azione regionale nonché dell’impegno della Regione a porre in essere una programmazione delle risorse comunitarie a disposizione. Nel bilancio per il triennio 2026–2028 esistono risorse disponibili da destinare alle borse di studio, come già indicato nella parte descrittiva			0,00 €
2	(Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34) – Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale			0,00 €
3	(Clausola di invarianza finanziaria) – Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale			0,00 €
4	Entrata in vigore			



Consiglio regionale della Calabria

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

IL SEGRETARIO
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica dell'articolo 17 della l.r. 34/2001)

1. L'articolo 17 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.34 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria) è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono attribuite annualmente borse di studio nella misura e per l'importo determinati nel piano triennale di cui all'articolo 24, in favore di studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito fissati secondo i criteri stabiliti dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti).»;

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

«7. Entro il 31 maggio di ogni anno, le Università trasmettono alla Regione i dati necessari alla determinazione del fabbisogno finanziario preventivo occorrente per l'erogazione delle borse di studio relative al successivo anno accademico, elaborato tenendo conto dei dati storici relativi ai fabbisogni e alle domande degli anni accademici precedenti, nonché, entro il 15 novembre di ciascun anno, la spesa effettiva per le borse di studio relative all'anno accademico di riferimento, calcolato sulla base delle domande regolarmente presentate e del numero di studenti risultati idonei e beneficiari.

8. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 24 e al fine di dare concreta attuazione al diritto allo studio, la Regione, entro il 15 settembre di ogni anno, trasferisce agli Atenei il 70 per cento delle risorse disponibili in bilancio secondo le modalità, i criteri minimi di eleggibilità economica e di merito e i meccanismi di riparto statali definiti dalla normativa vigente. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo sarà trasferito il saldo dell'importo nella misura determinata sulla base dei dati trasmessi dagli Atenei entro il 15 novembre di ciascun anno per come precisato al comma 7. Qualora le Università adottino criteri di eleggibilità più favorevoli rispetto agli standard minimi nazionali, l'eventuale maggiore fabbisogno finanziario derivante dal conseguente ampliamento della platea dei beneficiari può essere sostenuto dalla Regione



Consiglio regionale della Calabria

unicamente nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità individuate dagli strumenti di programmazione finanziaria.

9. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa e amministrativa, gli Atenei calabresi assicurano l'erogazione, entro il 31 ottobre, di tutte le risorse disponibili destinate alle borse di studio per l'anno accademico in corso, a favore degli studenti per i quali è stato verificato il possesso dei requisiti di carriera, economici e di merito previsti dalla legge. Il termine di cui al presente comma può essere derogato, con provvedimento motivato, esclusivamente per cause di forza maggiore, per intervenute modifiche normative o provvedimenti ministeriali che ne impediscano il rispetto, nonché per l'erogazione delle borse di studio in favore degli studenti iscritti al primo anno, per i quali l'accertamento dei requisiti di eleggibilità e merito intervenga successivamente sulla base delle verifiche previste per l'accertamento dello status di idoneità.

10. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Regione rendiconta e pubblica i dati relativi ai tempi di erogazione e all'ammontare delle risorse effettivamente erogate per le borse di studio dell'anno accademico in corso. Tenendo conto degli stessi dati, avvia il procedimento funzionale all'assolvimento degli obblighi previsti dal comma 8 per l'anno accademico successivo.

11. Le attività previste dai commi da 7 a 10 costituiscono parte integrante del ciclo di programmazione e valutazione previsto dall'articolo 24. Nell'ambito della predetta programmazione triennale, fermo restando quanto indicato dal comma 8, la Regione si propone, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio e nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, di perseguire l'obiettivo della copertura totale delle borse di studio, attribuendogli carattere prioritario in sede di programmazione delle risorse nazionali e comunitarie.».

Art. 2

(Modifiche della l.r. 34/2001)

1. La legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34, è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole "all'art. 1 della legge 2/12/1991 n. 390" sono sostituite dalle seguenti parole: "all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti)";



Consiglio regionale della Calabria

b) il comma 2 dell'articolo 2, è sostituito dal seguente: "2. Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi, i rifugiati politici, usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al d.lgs. n. 68/2012.";

c) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 3 è abrogato;

2) al comma 6, la parola "Agenzia" è sostituita dalla seguente: "Università";

d) i commi 3 e 4 dell'articolo 18, sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata dallo studente, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, vengono effettuati in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del d.lgs. n. 68/2012.

4. A coloro i quali hanno presentato dichiarazioni non veritiere si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 3, del d.lgs. n. 68/2012.";

e) al comma 6 dell'articolo 19 e al comma 1 dell'articolo 20, la parola "Agenzia" è sostituita dalla seguente: "Università";

f) al comma 2 dell'articolo 20, le parole "con recupero del costo da parte dell'Agenzia", sono soppresse;

g) il comma 1 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente: "1. Le Università, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, disciplinano le modalità per la concessione di prestiti d'onore agli studenti in possesso dei requisiti di merito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del d.lgs. n. 68/2012.";

h) al comma 2 dell'articolo 21, le parole "legge n. 390/91" sono sostituite dalle seguenti: "normativa statale vigente in materia di diritto allo studio universitario di cui al d.lgs. n. 68/2012.";

i) al comma 5 dell'articolo 23, le parole "art. 12 lettera d, e, f, della legge n. 390/91" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 3, comma 4, lettere d), e), f), del d.lgs. n. 68/2012.";

l) al comma 3 dell'articolo 24, le parole "Agenzia o", sono soppresse;

m) la lettera b) del comma 7 dell'articolo 27, è sostituita dalla seguente:

"b) gli studenti che rientrano in una delle fattispecie previste dall'articolo 9 del d.lgs. n. 68/2012 o dall'articolo 30 della legge 30 marzo 1971 n. 118



Consiglio regionale della Calabria

(Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).”

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge sono attuate mediante l’impiego delle risorse disponibili, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria, dando priorità all’utilizzo delle risorse comunitarie.

3. Gli interventi di cofinanziamento regionale per le borse di studio universitarie sono realizzati nel quadro della programmazione finanziaria vigente, mediante valorizzazione integrale degli strumenti di pianificazione comunitaria e dei relativi cicli di spesa, in coerenza con i principi di efficienza, efficacia, trasparenza e sostenibilità dell’azione pubblica.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.